COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 11.01.1999
COM(1998) 804 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (Euratom) DEL CONSIGLIO

che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Il capo 4 del trattato EURATOM concerne gli investimenti nell'industria nucleare. In particolare, l'articolo 41 del trattato stabilisce l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti di investimenti. L'allegato II del trattato elenca i settori industriali per i quali vige l'obbligo di questo tipo di comunicazione. L'articolo 43 del trattato stabilisce che la Commissione comunica il suo "punto di vista" su ogni progetto agli investitori ed allo Stato membro interessato.

Per attuare queste disposizioni del capo 4 del trattato, sono stati adottati due regolamenti: il primo del Consiglio (regolamento n. 4 del 15.09.1958) ed il secondo della Commissione per attuare il regolamento del Consiglio (regolamento n. 1 del 05.11.1958).

Il regolamento n. 4 del Consiglio contiene una tabella con un elenco di settori industriali ed a ciascun settore corrispondono due valori limite (massimali) espressi in unità monetarie. Un massimale si riferisce ai nuovi impianti ed il secondo alle trasformazioni. Ogni investimento nell'ambito di ciascuno dei settori industriali elencati, di entità superiore al massimale corrispondente per tale settore, deve essere dichiarato.

L'unità monetaria usata nel regolamento n. 4 è l'U.E.P. (unità europea di pagamento), introdotta nel 1958 e che ha scarsa rilevanza rispetto alle attuali valute nazionali europee o rispetto all'euro che dovrebbe essere introdotto il 1° gennaio 1999.

Questo problema ha indotto la Commissione a cercare un metodo di revisione dei massimali per esprimerli in euro. Ciò ha fornito lo spunto per esaminare l'opportunità di apportare chiarimenti al regolamento e prendere eventualmente una decisione al riguardo. Anche se il regolamento ha quasi 40 anni ed ha finora funzionato bene, la situazione e le esigenze dell'industria nucleare di oggi sono però diverse rispetto a 40 anni fa. È stata quindi colta l'occasione di "ammodernare" il regolamento.

Principali elementi proposti per aggiornamento o chiarimenti:

- Aggiornamento dei massimali per esprimerli in euro in modo che corrispondano maggiormente all'attuale situazione dell'industria.
- Precisazione della portata di alcuni settori industriali nel regolamento.
- Proposte per consentire la pubblicazione da parte della Commissione di informazioni generali sui pareri espressi.

1. I massimali:

a) Metodo usato per adeguare i massimali dall'U.E.P. all'euro

La conversione aritmetica presuppone due cose:

- una serie di indici dei prezzi per l'industria nucleare europea,
- il rapporto U.E.P. - euro.

Nessuna di essa è disponibile. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che la definizione dell'U.E.P. è cambiata con gli anni rendendo impossibile un'applicazione concreta.

La definizione dell'U.E.P. risale al 1957, sulla base di una quantità fissa di oro pari a 1 dollaro USA ($) che a sua volta era definito nella stessa maniera. Si può pensare che ciò non comporti differenze qualora i prezzi pagati per gli investimenti nell'industria nucleare fossero espressi in dollari USA o U.E.P. del 1958, in quanto il tasso di cambio tra essi era fissato a 1:1. La stessa ipotesi può essere formulata per il dollaro USA 1997 e l'ECU 1997, anche se in quest'ultimo caso il tasso di cambio è diverso. Di conseguenza, è possibile esprimere l'U.E.P. del 1958 in ECU 1997 attraverso la loro equivalenza in dollari. L'equivalenza negli anni intermedi non ha rilevanza e può essere trascurata ai fini di modificare i massimali nei regolamenti. Questa soluzione presenta anche il vantaggio che la serie di indici

dei prezzi per l'industria nucleare può essere espressa in dollari USA e come tale può essere usata per la trasformazione finale dei massimali nei regolamenti di oggi. Per questa seconda parte del problema, si può ricorrere ad una combinazione ponderata di serie di indici dei prezzi della produzione di elettricità, delle industrie chimiche e del mercato di approvvigionamento dell'uranio. Ciò non si è rivelato possibile. In alternativa, come ultima *ratio* si può usare la serie generale e ben nota di indici dei prezzi per il dollaro. Chiaramente si può far valere che l'evoluzione degli indici dei prezzi negli Stati Uniti è stata diversa rispetto all'Europa, ma che il dollaro USA è stato la valuta "mondiale" dopo la seconda guerra mondiale e qualsiasi variazione evolutiva è almeno in parte rispecchiata nei tassi di cambio.

Schematicamente, per collegare l'U.E.P. del 1958 all'ECU del 1997, si propone di partire dall'U.E.P. del 1958, passare al dollaro del 1958, usare la serie di indici dei prezzi in dollari USA per passare al dollaro USA del 1997 e operare una conversione all'ECU del 1997. L'equivalenza dell'euro rispetto all'ECU è stata fissata ad un tasso 1:1 dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1103/97 (GU L 162 del 16.9.1997, pag. 1).

Calcolo dell'equivalenza tra l'U.E.P. 1958 e l'ECU 1997.

Ipotesi:

I. I cambiamenti dell'indice di prezzi si rispecchiano equamente nell'indice generale di prezzi al consumo (*consumer price index* - CPI) degli Stati Uniti e nell'indice dei prezzi specifico per l'industria nucleare dell'Europa (che non esiste). Più specificamente, si parte dall'ipotesi che il CPI rispecchi in maniera accettabile l'indice dei prezzi dell'industria nucleare degli Stati Uniti che non dovrebbe essere significativamente diverso dall'indice dei prezzi europeo per la stessa industria.

II. Gli effetti dei tassi di cambio intraeuropei non possono essere calcolati con una precisione accettabile in quanto le definizioni del paniere sono cambiate più volte, nuovi paesi hanno aderito all'Unione e i tassi di cambio sono cambiati più volte in questo periodo.

Il CPI-U (CPI per consumatori urbani, ossia il CPI più corrente) è:

160,1 per il 1997 (1° maggio)

28,9 per il 1958 (media annua)

1 per il 1913 (anno di inizio dei dati sul dollaro USA)

Nota: Il CPI per il consumo di elettricità nel 1958 è 29,1 e per il 1997 è 130,6, ossia una variazione del 18% rispetto al CPI-U generale. **(Tutti i valori CPI sono stati ripresi dal *"Bureau of Labour Statistics"* del governo USA).**

1 U.E.P.$_{1958}$ = 1 $\$_{1958}$ (entrambi basati su un importo fisso dell'oro, 0,88867088 grammi)

1 $\$_{1958}$ = 160,1/28,9 $\$_{1997}$ = 5,5397 $\$_{1997}$ quindi 1 $\$_{1997}$ = 0,180512 $\$_{1958}$

1 $\$_{1997}$ = 1/1,2485 ECU_{1997} = 0,80096 ECU_{1997}

Di conseguenza, 0,180512 $\$_{1958}$ = 0,80096 ECU_{1997} e sulla base di un'inflazione annua del 3%, si ha:

1 U.E.P.$_{1958}$ = 4,4371 ECU_{1997} = 4,71 $ECU_{(31.12.1998)}$ = 4,71 EUR_{1999}

Una semplice moltiplicazione per 5 sarà sufficiente per trasformare l'U.E.P. del 1958 nell'euro 1999.

b) Altri elementi in relazione ai massimali

Un importante fattore per la revisione dei massimali nel regolamento sono i cambiamenti a livello di dimensioni, struttura e tecnologia degli impianti nucleari. Chiaramente, il regolamento

vigente mira ad ottenere dichiarazioni di investimento relative a progetti di dimensioni non ridotte, bensì significative. Senza questo filtro, si avrebbe un considerevole onere burocratico per l'industria e per la Commissione senza avere vantaggi concreti. I massimali per i reattori nucleari, si riferiscono ad esempio a reattori di ogni tipo (compresi i reattori di ricerca) le cui dimensioni erano negli ultimi due decenni nettamente inferiori a quelle dei reattori di potenza.

Dopo uno scambio informale di vedute con rappresentanti dell'industria ed un breve esame delle recenti dichiarazioni di investimento è stato concluso che i massimali devono essere aumentati di un fattore superiore a "5", sulla base unicamente di considerazioni di indici dei prezzi-tasso di cambio per poter mantenere un equilibrio tra la "necessità di essere informata" della Commissione e l'utilità dell'informazione notificata. I massimali non devono però essere eccessivamente aumentati perché ciò porterebbe ad escludere impianti di piccole dimensioni ma importanti (ad esempio reattori prototipo).

c) La tabella dell'articolo 1 del progetto di regolamento del Consiglio in allegato contiene i nuovi massimali proposti

2. Chiarimenti sulle attività che bisogna dichiarare concernenti il trattamento e/o l'immagazzinamento/smaltimento dei residui radioattivi e la disattivazione (*decommissioning*) degli impianti.

Testo del punto 12 dell'allegato II del trattato EURATOM: "Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o più impianti definiti nel presente elenco".

L'interpretazione di questo testo ha provocato in passato "discordanze" nei casi in cui l'impianto era stabilito in maniera indipendente da qualsiasi altro impianto per il trattamento/immagazzinamento/smaltimento dei residui radioattivi o del combustibile esaurito. L'importanza di questi due tipi di investimento per la sicurezza operativa e l'ambiente è evidente. Dato che questi impianti costituiscono una parte integrale e sempre più importante del ciclo del combustibile nucleare, sia da un punto di vista commerciale-finanziario che dell'opinione pubblica, si ritiene più sicuro per l'investitore potenziale precisare che questi investimenti devono essere dichiarati alla Commissione ai sensi delle disposizioni degli articoli 41-43 del trattato.

Nel 1958 la manipolazione, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei residui e la disattivazione degli impianti non erano oggetto di discussioni politiche o commerciali in un momento in cui l'industria nucleare era ancora agli inizi. È certo però che questi aspetti assumeranno un'importanza crescente ed eventualmente dominante per lo sviluppo ed il futuro dell'energia nucleare.

a) Trattamento dei residui e del combustibile esaurito, immagazzinamento, deposito ad interim o smaltimento

Lo smaltimento a lungo termine dei residui radioattivi è probabilmente l'attività umana per la quale occorre prevedere gli effetti a lunghissimo termine e come tale essa assume un'importanza eccezionale. Si tratta inoltre di un settore oggetto di crescenti ricerche che potranno fornire soluzioni tecniche ad un problema considerato molto difficile e grave. È estremamente importante per uno sviluppo coordinato che la Commissione possa seguire le attività e lo sviluppo in questo settore. Il progetto di un nuovo regolamento contiene all'articolo 1 il riferimento al "deposito ad interim o definitivo dei combustibili esauriti o dei residui radioattivi" e chiarisce quindi che queste attività rientrano nel campo generale di applicazione del regolamento. È stato inoltre precisato che "gli impianti di trattamento, immagazzinamento, deposito ad interim o definitivo dei residui radioattivi o dei combustibili esauriti rientrano nel settore n. 12.

b) Disattivazione degli impianti nucleari

Lo stesso tipo di argomenti vale per i progetti di investimento sulla disattivazione degli impianti nucleari, una questione che dominerà probabilmente la "politica" e i finanziamenti dell'industria del ciclo del combustibile nell'immediato futuro e in seguito. Le attività di disattivazione non sono espressamente menzionate nell'elenco di settori industriali ed anche se la disattivazione rientra logicamente nella categoria della "trasformazione" per la sua stessa natura, l'allegato II fa riferimento ad "attività industriali" lasciando aperta l'interpretazione se la disattivazione di un reattore sia una "trasformazione" di un reattore, ad esempio in un campo vuoto. Finora non sono state notificate attività di disattivazione. Il progetto di nuovo regolamento contiene all'articolo 1 il riferimento espresso all'attività generale di "smantellare gli impianti".

La Commissione sta seguendo le attività nel settore della gestione dei residui radioattivi nella sua quarta "Relazione sulla situazione" che contiene tuttavia informazioni più di tipo tecnico che finanziario. I due tipi di informazione (la quarta "Relazione sulla situazione" e l'informazione da comunicare ai sensi del disposto dell'articolo 41) possono essere considerati complementari.

3. Altri chiarimenti

I seguenti chiarimenti hanno lo scopo di evitare eventuali interpretazioni discordanti::

1. Qualsiasi trattamento mediante metodi fisici o chimici di materie sorgenti o materie fissili speciali rientra nel settore 4 del regolamento.
2. La de-fluorurazione degli effluenti/residui rientra in uno dei settori 4, 6, 8 e 12.
3. I progetti di investimento al di sotto di 5 milioni di euro non devono essere comunicati ufficialmente secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato ed è sufficiente una comunicazione semplificata contenente soltanto le caratteristiche di base essenziali.

4. Pubblicazione di informazioni limitate da parte della Commissione

Le dichiarazioni fornite sulla base del disposto degli articoli 41-43 del trattato costituiscono una base di dati probabilmente unica che oltre ad un valore storico può essere anche utile per gli studi nel campo della pianificazione energetica. La libertà di pubblicare questi dati darà alla Commissione la possibilità di comunicare al pubblico il suo punto di vista su ciascun investimento. Ciò può rilevarsi positivo per gli investitori che operano in un settore molto dibattuto tra i cittadini. Queste pubblicazioni non conterranno dati "sensibili" e dati che possano incidere sulla concorrenza. L'articolo 4 nel progetto di nuovo regolamento è stato aggiunto per consentire alla Commissione di pubblicare il suo "punto di vista".

5. Tenendo conto degli aggiornamenti e dei chiarimenti proposti sopra menzionati, la Commissione propone al Consiglio di:

- adottare l'unita proposta di regolamento EURATOM del Consiglio - abrogare al tempo stesso il regolamento EURATOM n. 4 del Consiglio del 15 settembre 1958
- trasmettere la presente proposta al Parlamento europeo.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO
REGOLAMENTO (Euratom) DEL CONSIGLIO
del
che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), in particolare l'articolo 41,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per raggiungere gli obiettivi previsti dal trattato che istituisce la CEEA, la Commissione deve ricevere comunicazione dei progetti di investimento concernenti i nuovi impianti come pure le sostituzioni o le trasformazioni concernenti i settori industriali enumerati all'allegato II del trattato, quando tali progetti abbiano una certa importanza e possano influire direttamente sulla produzione, sulla produttività o sulla sicurezza nucleare;

considerando che spetta alla Commissione facilitare uno sviluppo coordinato di questi investimenti e rendere noto il suo punto di vista al riguardo;

considerando che la piena realizzazione del mercato interno presuppone la soppressione degli ostacoli tecnici, l'armonizzazione della costruzione e la sicurezza;

considerando che gli investimenti effettuati in tutto il ciclo del combustibile, comprese la gestione dei residui e la disattivazione, sono essenziali per lo sviluppo dell'energia nucleare e ai fini di un funzionamento corretto e responsabile dell'industria nucleare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone o imprese impegnate nelle attività industriali enumerate all'allegato II del trattato che istituisce la CEEA comunicano alla Commissione, nei termini previsti dall'articolo 42 del trattato, i loro progetti di investimento che hanno lo scopo di:

- creare una capacità di produzione;
- conservare quantitativamente e qualitativamente la capacità di produzione;
- aumentare direttamente la capacità di produzione;
- aumentare direttamente la produttività;
- migliorare la qualità della produzione;
- smantellare gli impianti;
- gestire il combustibile esaurito o i residui radioattivi (comprese le operazioni di trattamento, deposito ad interim o definitivo e/o smaltimento) allorché nelle attività industriali elencate nella colonna I i costi superano i valori corrispondenti della

colonna II per i nuovi impianti e quelli della colonna III per le sostituzioni e le trasformazioni.

	Milioni di euro	
I Settori	II Nuovi impianti	III Sostituzioni e trasformazioni
1. Sostituzione dei minerali di uranio e di torio	30	15
2. Concentrazione di questi minerali	30	15
3. Trattamento chimico e raffinazione dei concentrati di uranio e di torio	30	15
4. Preparazione di combustibili nucleari in qualsiasi forma	10	5
5. Fabbricazione di elementi di combustibili nucleari	10	5
6. Produzione di esafluoruro di uranio	10	5
7. Produzione di uranio arricchito	80	40
8. Trattamento di combustibili irradiati ai fini della separazione totale o parziale degli elementi in essi contenuti	80	40
9. Produzione di moderatori di reattori	30	15
10. Produzione di zirconio esente da afnio o di composti di zirconio esenti da afnio	15	7,5
11. Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi	50	25
12. Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o più impianti definiti nel presente elenco	20	10
13. Impianti semi-industriali destinati a preparare la costruzione di stabilimenti che rientrino in uno dei settori da 3 a 10	10	5

La preparazione di combustibili nucleari in qualsiasi forma (settore n. 4) comprende il trattamento chimico e la trasformazione di materie grezze o di materie fissili speciali.

I processi di de-fluorurazione per gli effluenti e i residui dopo arricchimento si riferiscono ai settori n. 4, 6, 8 e 12.

Gli impianti di trattamento, immagazzinamento o smaltimento dei residui radioattivi o dei combustibili esauriti si riferiscono al settore n. 12, anche se questi impianti non sono situati sul sito di qualsiasi altro impianto nucleare industriale menzionato nell'allegato II del trattato EURATOM.

La disattivazione di qualsiasi tipo di impianto è considerata una trasformazione.

I progetti relativi a nuovi impianti di reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi e i progetti concernenti la sostituzione, la trasformazione, l'ammodernamento o l'aumento di potenza di tali impianti il cui costo non supera 5 milioni di euro possono essere notificati mediante una semplice dichiarazione che specifichi soltanto le loro caratteristiche essenziali e non è necessario applicare la procedura di cui all'articolo 43 del trattato che istituisce la CEEA.

Articolo 2

Per il calcolo dei costi di cui all'articolo 1, si deve tener conto di ogni spesa derivante direttamente dall'esecuzione dei progetti di investimento, qualunque sia il tempo in cui tali spese sono effettuate.

Articolo 3

I progetti comunicati in base al presente regolamento devono comprendere tutte le indicazioni necessarie alla discussione prevista all'articolo 43 del trattato che istituisce la CEEA, in particolare tutte le informazioni relative a:

1. il tipo di prodotti o attività e la produzione o capacità di immagazzinamento,

2. l'importo totale della spesa direttamente attribuibile al progetto considerato e la percentuale delle sue componenti essenziali,

3. la durata probabile dell'esecuzione del progetto,

4. le prospettive di approvvigionamento e di funzionamento degli impianti.

Articolo 4

Fatto salvo il disposto dell'articolo 44 del trattato che istituisce la CEEA, la Commissione può pubblicare gli elementi essenziali di natura generale del suo parere e le principali caratteristiche che consentono l'identificazione del progetto, ad eccezione degli elementi di natura commerciale, legati alla proprietà intellettuale oppure atti ad incidere sulla concorrenza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Articolo 6

Il regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica del 15 settembre 1958 è abrogato.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(98) 804 def.

DOCUMENTI

IT 12 09 01 10

N. di catalogo : CB-CO-98-807-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo